



ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE

Piazza San Giovanni Battista, 9 - 17047 VADO LIGURE
tel. 019 88 02 33 – fax 019 21 60 102 svic810009@istruzione.it
codice fiscale: 92090220093 svic810009@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il protocollo d'accoglienza è un documento che contiene indicazioni per l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli operatori amministrativi, dei docenti e degli eventuali mediatori culturali, fornisce spunti per l'attivazione di processi di integrazione e stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

Il protocollo, deliberato dal Collegio Docenti, può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Il protocollo di accoglienza si propone di definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto comprensivo, che favoriscano e sviluppino un clima di accoglienza e di attenzione nei confronti degli alunni stranieri e delle loro famiglie, al fine di agevolarne l'integrazione e diminuirne l'insuccesso scolastico, con particolare riguardo verso i ragazzi di recente immigrazione.

L'adozione del Protocollo impegna i docenti dell'Istituto in un'assunzione collegiale di responsabilità.

I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta:

- 1- dal Dirigente Scolastico
- 2- dagli uffici di segreteria
- 3- dal referente BES
- 4- dai docenti, individualmente e collegialmente

Riferimenti normativi:

- Art. n. 45 del DPR 31/08/1999 n° 394
- Linee Guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006)
- Indicazioni nazionali per i curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012)
- Linee Guida del MIUR sull'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)
- Documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura" a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura (settembre 2015).
- Art. n. 1 della Legge 13/07/2015 n° 107

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

1) accoglienza e iscrizione: segreteria

In questa fase è necessario distinguere tra minori stranieri appena arrivati in Italia e minori con cittadinanza non italiana, ma nati in Italia o già inseriti nel sistema scolastico italiano.

Nel primo caso l'iscrizione può essere effettuata in qualunque momento dell'anno scolastico, per dar modo allo studente di accedere al diritto all'istruzione dal momento del suo arrivo in Italia.

Nel secondo caso si ricorda che la famiglia deve iscrivere lo studente secondo quanto emanato dalle circolari ministeriali, iscrivendosi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilare l'apposito modulo online. L'ufficio di segreteria avrà particolare cura di supportare la famiglia nella compilazione del modulo informatico.

L'incaricato delle iscrizioni dovrà richiedere:

a) Documenti anagrafici

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero vengono richiesti i documenti anagrafici e il permesso di soggiorno di uno dei genitori, nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia registrato come parte della famiglia.

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno hanno comunque titolo, secondo le leggi vigenti, a frequentare scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

La normativa consente di sostituire i documenti anagrafici con l'autocertificazione prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore.

b) Documenti sanitari

Viene richiesto un documento sulle vaccinazioni eseguite, in base alla vigente normativa.

c) Documenti scolastici

Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel paese d'origine, se possibile con relativa traduzione in italiano; è sufficiente l'autocertificazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore.

Il Dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana per farsi rilasciare una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello studente

L'incaricato delle iscrizioni dovrà fornire:

a) Modulistica

b) Supporto per la compilazione

c) Note informative sulla scuola, possibilmente nella lingua d'origine della famiglia.

d) Un appuntamento per il primo colloquio informativo, se necessario, con il docente referente e il referente di plesso ed eventualmente, il mediatore culturale e con il Dirigente Scolastico.

2) ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE: DIRIGENTE E COLLABORATORI

Il referente per l'integrazione, il DS e il referente di plesso sono delegati dal Collegio ad assegnare i minori alla classe, sulla base dei criteri di seguito esposti.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

In base alla normativa i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica.

Si può derogare a tale disposizione e iscrivere l'alunno alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Le linee guida 2014 sconsigliano l'inserimento nella classe inferiore sulla sola base della conoscenza della lingua italiana, per cui vanno tenute in considerazione lacune e carenze nelle conoscenze, nelle competenze e nelle abilità relativamente agli obiettivi del corso di studi.

I criteri per la scelta della sezione riguarderanno:

- equa distribuzione degli alunni stranieri nelle sezioni, per evitare ghettizzazioni;
- numero complessivo di alunni: è preferibile l'inserimento in un classe meno numerosa;
- complessità della classe: andranno scelte preferibilmente le classi con minori problematiche pregresse (alunni svantaggiati, problemi disciplinari...);
- presenza di almeno un alunno della stessa lingua madre, evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti elevata la presenza di studenti con la stessa lingua madre.
- lingua comunitaria conosciuta dall'alunno;

Nel caso in cui si rilevassero difficoltà non superabili con gli accorgimenti esplicitati ai punti 3, 4 e 5, secondo quanto votato dal Collegio docenti in data 10 settembre 2018, potrà eccezionalmente essere valutato uno spostamento in classe inferiore, soprattutto per le classi terminali della primaria e della secondaria, previa comunicazione con le famiglie. Tale spostamento dovrà avvenire nel corso del primo periodo di valutazione.

Se l'iscrizione dello studente dovesse avvenire in corso d'anno, lo spostamento potrà essere effettuato anche nel secondo periodo di valutazione.

3) inserimento in classe e prime verifiche delle competenze e delle difficoltà: insegnanti della classe

Gli insegnanti della classe hanno il compito di creare un clima positivo per l'inserimento dello studente nella classe, favorendo la conoscenza della scuola e soprattutto la comprensione dell'organizzazione del lavoro.

E' opportuno, se possibile, affiancare allo studente un "tutor" della stessa lingua madre, se presente, o comunque individuare come compagno di banco uno studente che abbia evidenziato capacità di interazione positiva e propositiva verso i compagni.

E' importante che le attività proposte siano rispettose dei tempi di adattamento al nuovo ambiente.

Nelle prime settimane dall'inserimento i docenti della classe verificheranno la conoscenza della lingua italiana e, anche attraverso prove non verbali, verificheranno le competenze e le eventuali difficoltà dello studente.

Qualora venissero riscontrate difficoltà gli insegnanti della classe potranno innanzitutto segnalare al docente referente la necessità dell'intervento del mediatore culturale.

Se necessario, i docenti segnaleranno lo studente come BES (a tal proposito le linee guida 2014 ribadiscono che gli studenti stranieri necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua, ma che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP, che può rendersi necessario per gli studenti anagraficamente più grandi e con lingua madre di ceppo non latino).

4) EVENTUALE INSERIMENTO NEI PROGETTI DI LAVORO CON IL MEDIATORE LINGUISTICO

Se necessario, lo studente verrà incentivato a partecipare ai progetti di approfondimento della lingua italiana realizzati con l'ausilio del mediatore linguistico.

5) PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI

Il Consiglio di classe può adattare i programmi di insegnamento anche tenendo conto dei seguenti punti:

- temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.;
- l'italiano come seconda lingua.

Nel caso che l'alunno possieda una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, ...) questa potrebbe essere utilizzata, temporaneamente, come lingua per l'apprendimento di contenuti previa preparazione di opportuni strumenti di verifica e di valutazione.

6) VALUTAZIONE

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri,

in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014.

In particolare, la valutazione degli alunni stranieri inseriti in corso d'anno deve tenere in considerazione la necessità di esprimere una valutazione "formativa" piuttosto che "certificativa", prendendo in considerazione:

- il percorso dell'alunno;
- gli obiettivi possibili;
- la motivazione e l'impegno;
- il livello di integrazione nel gruppo classe;
- le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, al passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Indicazioni operative.

Primo periodo didattico.

In relazione alle singole situazioni e soprattutto alla data di arrivo dell'alunno in Italia e alla sua conoscenza della lingua italiana la valutazione del primo quadrimestre potrebbe:

a) Non essere espressa nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica idonea ad affrontare lo studio di contenuti semplificati: si può utilizzare una dicitura tipo *“La valutazione non viene espressa poiché lo studente si trova ancora in una fase iniziale di apprendimento della lingua italiana”*;

b) Essere espressa in riferimento al percorso individualizzato di apprendimento , in riferimento a specifiche attività: *“La valutazione fa riferimento al percorso personale di apprendimento, poiché lo studente si trova ancora in una fase iniziale di apprendimento della lingua italiana”*.

c) Essere espressa con voto numerico solo per alcune discipline, quelle meno legate all'espressione linguistica (arte, musica, ed. motoria, talvolta matematica).

Secondo periodo didattico.

La valutazione va espressa per tutte le discipline con voto numerico, poiché necessaria per il passaggio alla classe successiva.

Nella valutazione andranno tenuti in considerazione tutti i punti prima espressi e non unicamente i risultati delle prove di verifica.

Esame conclusivo del primo ciclo.

Le linee guida 2014 ricordano che la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma raccomanda che nella presentazione della classe vi sia una adeguata presentazione degli stessi.

E' perciò importante che il Consiglio di Classe valuti per tempo se è opportuna la formalizzazione di un PDP per permettere allo studente di usufruire degli strumenti eventualmente consentiti dalla normativa per lo svolgimento delle prove.